

D.g.r. 14 gennaio 2019 - n. XI/1138
Disposizioni limitative relative al comparto di maggior tutela della zona alpi - Art. 27, comma 5, l.r. 26/1993

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015»;
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;

Atteso che:

- l'art. 4 della l.r. 7/2016 prevede:
 - al comma 2, che i piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge restino efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/93;
 - al comma 5, che tutti i provvedimenti adottati in base alla l.r. 26/93 restino efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla l.r. 7/2016;
- l'art. 27 della l.r. 26/93 dispone:
 - al comma 1, che il territorio della zona Alpi, individuato in base alla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante;
 - al comma 2 bis, che la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono istituire all'interno dei comprensori alpini di caccia, di concerto con questi, due distinti comparti venatori, denominati l'uno zona di maggior tutela e l'altro zona di minor tutela, con l'esercizio della caccia differenziato in relazione alla peculiarità degli ambienti e delle specie di fauna selvatica ivi esistenti e meritevoli di particolare tutela;

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 5, della legge regionale 26/93 e successive modificazioni, la Regione emana specifiche disposizioni limitative per l'esercizio venatorio nel comparto di maggior tutela della zona Alpi;

Atteso che, nella maggior parte del territorio di competenza regionale ricadente nel comparto di maggior tutela della zona Alpi, sono in vigore disposizioni limitative in merito alla possibilità di impiantare nuovi appostamenti fissi;

Considerata la peculiarità e la vulnerabilità della tipica fauna alpina, anche in relazione al ruolo da questa svolto all'interno dell'ecosistema;

Ravvisata la necessità di assicurare la massima tutela della tipica fauna alpina anche nelle restanti porzioni di territorio attualmente non soggette alle disposizioni limitative di cui sopra;

Ritenuto altresì opportuno, anche in considerazione del diverso assetto istituzionale intervenuto, garantire livelli di tutela omogenei su tutto il territorio di competenza regionale;

Valutato pertanto di estendere il divieto di impiantare nuovi appostamenti fissi nel comparto di maggior tutela della zona Alpi su tutto il territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2 della l.r. 26/93;

Dato atto che le disposizioni del presente atto non riguardano gli appostamenti fissi già autorizzati;

Sentiti gli Uffici Territoriali Regionali con territorio ricadente, anche parzialmente, nella zona Alpi;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che si intendono integralmente recepite,

1. di disporre il divieto di impiantare nuovi appostamenti fissi nel comparto di maggior tutela della zona Alpi su tutto il territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2 della l.r. 26/93;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi